



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo Como Rebbio**  
Via Cuzzi 6 – 22100 Como



**Protocollo (Vedi Segnatura)**  
**Circolare n. 66**  
**A. S. 2024/2025**

**Como, 12/03/2025**

**All'Albo on line**  
**Alla sez. Amm. Trasparente**  
**Ai DSGA**  
**Ai docenti**  
**Al personale ATA**  
**Alle famiglie**  
**Agli alunni**

**Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni responsabilità e obblighi del personale docente e ATA.**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**Visto** l'art. 28 Costituzione

**Visto** l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

**Visto** il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

**Visto** il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 Tenuto conto che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

**EMANA**

la seguente direttiva sulla vigilanza scolastica e sulle misure organizzative:

- 1) Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 2) Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio;
- 3) Riguardo ai collaboratori scolastici;
- 4) Durante i cambi di turno tra i docenti;
- 5) Durante l'intervallo - ricreazione;
- 6) Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori e mensa;
- 7) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
- 8) Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- 9) Entrate posticipate;
- 10) Uscite anticipate;
- 11) Uso delle attrezzature.



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo Como Rebbio**  
 Via Cuzzi 6 – 22100 Como



### 1) **Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

L'obbligo di vigilanza sugli alunni è parte integrante del dovere professionale degli insegnanti. In particolare, l'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che, per garantire l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, gli insegnanti devono essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, ossia prima dell'inizio del proprio orario di servizio, e devono anche assistere all'uscita degli alunni al termine delle attività. La responsabilità per la mancata osservanza di tale obbligo è regolata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile. Secondo l'art. 2047 C.C., "in caso di danno causato da una persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è responsabile della sorveglianza dell'incapace, salvo che questi dimostri di non aver potuto impedire il fatto". L'art. 2048 C.C. prevede che "i precettori e chi insegna un mestiere o un'arte siano responsabili per il danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza". In questi casi, gli insegnanti possono essere sollevati da responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire l'accaduto, dimostrando di aver vigilato adeguatamente e che l'incidente, per la sua imprevedibilità e rapidità, ha impedito un intervento tempestivo ed efficace (Cass. sez. III, 18.4.2001, n. 5668). È richiesto, inoltre, che gli insegnanti dimostrino di aver adottato misure preventive idonee a evitare il danno (Cass. Civ. sez. III, 3.2.1999, n. 916, che ha confermato la responsabilità di un insegnante per l'allontanamento ingiustificato da parte di un alunno). **La Corte dei Conti, nella sentenza n. 1623 del 19.2.1994, ha sottolineato che l'obbligo di vigilanza prevale sugli altri obblighi di servizio, e che, in caso di incompatibilità tra diversi doveri, il docente deve prioritariamente adempiere al dovere di vigilanza.** Durante lo svolgimento delle attività didattiche, **il docente assegnato alla classe in quel momento è responsabile della vigilanza sugli alunni e della loro consegna ai genitori o a persone legittimamente delegate.** Qualora il docente debba assentarsi temporaneamente dalla classe per motivi urgenti e imprescindibili, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di effettuare solo ed esclusivamente attività di sorveglianza degli alunni fino al ritorno del docente. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di svolgere tale compito su richiesta del docente, come previsto dal Profilo Professionale. Tuttavia, la responsabilità del collaboratore scolastico per eventuali danni subiti dagli alunni a causa di sua negligenza si applica solo se è stato incaricato direttamente di vigilare su di loro. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado è consentita l'uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età previa autorizzazione dei genitori come previsto dalla Nota prot. 2379 del 12 dicembre scorso, riguardante l'Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172. esonerando da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d'istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate.

### 2) **Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula e durante il tragitto aula - uscita dall'edificio**

Per garantire un corretto ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica (antimeridiano o pomeridiano), si stabilisce che un collaboratore scolastico sia presente presso ciascun ingresso per vigilare sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo Como Rebbio**  
 Via Cuzzi 6 – 22100 Como



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

servizio durante il turno saranno incaricati di vigilare il passaggio degli alunni nei vari piani o aree dell'edificio, fino all'ingresso nelle rispettive aule.

Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per garantire un'adeguata accoglienza e vigilanza sugli alunni. **È vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, salvo esplicita autorizzazione.**

Per quanto riguarda l'uscita degli alunni al termine di ogni turno didattico, presso ogni porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico, incaricato di vigilare sul corretto passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei piani o aree **loro assegnati (come da piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A.)**. Durante l'orario scolastico, gli alunni minorenni potranno uscire dall'edificio solo per motivi validi e personali e unicamente se prelevati da uno dei genitori o da una persona espressamente delegata.

L'ingresso e l'uscita degli alunni, così come la loro permanenza nelle aule, saranno sempre sorvegliati congiuntamente dal personale docente e ATA, nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore. L'ingresso e l'uscita degli alunni avvengono secondo gli orari stabiliti, in funzione dell'organizzazione delle classi. L'obbligo di vigilanza da parte degli insegnanti inizia 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli alunni a recarsi nelle loro aule, dove verranno accolti dagli insegnanti di turno.

### **3) Collaboratori scolastici**

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura e l'apertura dei cancelli come da disposizioni già in essere;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- assumere un atteggiamento di ascolto collaborativo e partecipativo rispetto alle richieste dell'utenza;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

**Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A);** in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo Como Rebbio**  
 Via Cuzzi 6 – 22100 Como



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA** LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI SPESA E RESILIENZA

**4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti**

Per garantire la continuità della sorveglianza sugli alunni durante i cambi di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono responsabili di facilitare il passaggio tra gli insegnanti, intervenendo prontamente, se necessario, vicino alle porte delle aule coinvolte. I cambi di docente devono avvenire in modo rapido, per evitare che il personale non docente debba assumere la vigilanza su tutta l'area. Durante questo periodo e solo per il tempo strettamente necessario al cambio di turno, i collaboratori scolastici si occuperanno della sorveglianza. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o durante i cambi di turno, devono verificare eventuali ritardi o assenze dei docenti. Se un docente è in ritardo o assente senza preavviso, il collaboratore scolastico deve vigilare sugli alunni e informare tempestivamente i responsabili di plesso. Se un docente inizia il servizio in un'ora intermedia o dopo un'ora libera, deve essere presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'attività nella classe in cui è previsto il suo intervento. Se il docente termina il servizio in un'ora intermedia, deve aspettare all'interno dell'aula il collega del turno successivo. Quando entrambi sono occupati, il cambio deve avvenire con la massima rapidità. I docenti dell'ultima ora devono assicurarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula in ordine prima di concludere l'attività. Ogni docente è responsabile dell'ordine e del comportamento degli alunni, anche se non sono suoi studenti, qualora si verifichi una violazione delle regole scolastiche

**5) Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione**

È possibile svolgere l'intervallo (ricreazione) in classe o all'aperto, nei giardini o cortili, sotto la supervisione esclusiva e responsabilità del docente in servizio. La vigilanza deve essere sempre svolta in modo ordinato per facilitare l'uso dei servizi e consentire un controllo efficace. In caso di necessità e urgenza, il docente può delegare la sorveglianza a un altro collega o a un collaboratore scolastico. Durante la ricreazione, i docenti non possono affidare alcun compito ai collaboratori scolastici, in quanto questi ultimi sono impegnati nella sorveglianza. Gli alunni non possono rimanere in aula se il gruppo classe si trova all'esterno, né è consentito ad alcun alunno allontanarsi dal gruppo per rientrare in aula da solo, ma deve essere sempre accompagnato da un docente o da un collaboratore. Se il gruppo classe è all'aperto, i docenti sono responsabili della sorveglianza, assicurandosi che gli alunni non si allontanino troppo per rendere difficile il controllo. Durante l'intervallo, vanno evitate attività rischiose (come spingersi o salire/scendere le scale/ correre e rincorrersi). È essenziale che gli alunni seguano le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, in modo da prevenire incidenti. La vigilanza deve essere attiva e la distribuzione dei docenti deve coprire tutta l'area coinvolta, prestando attenzione agli alunni. Gli atteggiamenti esuberanti devono essere prontamente scoraggiati, soprattutto in situazioni di affollamento, per evitare danni a strutture o arredi. I docenti sono responsabili di garantire che gli alunni non escano dall'istituto o si allontanino dal gruppo classe. I cancelli saranno sorvegliati dal personale non docente. Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule e le lezioni devono riprendere puntualmente. Gli alunni che si attardano oltre il tempo necessario saranno richiamati e invitati a ritornare al proprio posto per la ripresa delle attività didattiche.



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo Como Rebbio**  
Via Cuzzi 6 – 22100 Como



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA** LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Si precisa che anche i docenti che sostituiscono i colleghi assenti hanno gli stessi obblighi di vigilanza, e devono adoperarsi per garantire la sicurezza degli alunni..

**6) Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori**

Durante i trasferimenti tra l'aula e i laboratori o la palestra, i docenti sono responsabili di accompagnare gli alunni e garantire che il tragitto avvenga in modo ordinato e sicuro, prevenendo rischi legati alla mancata sorveglianza.

**7) Uscita temporanea degli alunni dalla classe**

I docenti possono concedere l'uscita temporanea dalla classe solo in caso di necessità assoluta e sempre uno alla volta, controllando il rientro degli alunni. Durante tale uscita, il docente deve verificare che l'attività svolta dall'alunno sia sicura per sé e per gli altri, avvalendosi, se necessario, dell'assistenza dei collaboratori scolastici. È assolutamente vietato procedere all'allontanamenti dalla classe dell'alunno per motivi disciplinari. Inoltre, non è permesso far uscire gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come fotocopie o recupero materiali).

**8) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"**

Gli alunni con particolari necessità, che potrebbero risultare imprevedibili o incapaci di autoregolarsi, devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico, se necessario.

**9) Entrate posticipate**

Gli alunni che arrivano a scuola con ritardo occasionale sono ammessi alle lezioni previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, e sono accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti, il docente o il coordinatore deve informare il Dirigente. Ogni entrata posticipata va registrata nel registro di classe.

**10) Uscite anticipate**

Nessun alunno può uscire prima della fine delle lezioni senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un delegato. Le uscite anticipate, eccetto quelle dovute a eventi accaduti a scuola (malore, infortunio, ecc.), devono essere preannunciate o richieste per iscritto dai genitori al Dirigente o ad un suo delegato, che provvederà a firmare l'autorizzazione. Il docente in servizio durante l'uscita deve annotare l'uscita anticipata nel registro di classe, previa visione dell'autorizzazione e affidare l'alunno al collaboratore scolastico.



**Ministero dell'istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo Como Rebbio**  
 Via Cuzzi 6 – 22100 Como



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA** LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

## 11) Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile dell'uso corretto delle attrezzature da parte degli studenti, in conformità con il D.Lgs. n. 81/2008, che tutela la sicurezza degli individui nell'ambiente scolastico. I docenti devono vigilare sull'incolumità degli alunni durante l'uso delle attrezzature, informandoli sulle modalità corrette di utilizzo e sui rischi connessi. È essenziale che gli studenti siano istruiti sui regolamenti di utilizzo e che il docente monitori attentamente l'osservanza delle disposizioni. Il docente deve anche assicurarsi che gli strumenti utilizzati siano idonei e in buone condizioni e che le esercitazioni proposte siano compatibili con le condizioni ambientali.

Questa Direttiva è resa pubblica attraverso la pubblicazione all'Albo Online e nelle sezioni competenti del sito web scolastico. Ulteriori direttive, se necessarie, saranno diramate tempestivamente. I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il Direttore SGA per i collaboratori scolastici dovranno vigilare affinché tutti i membri del personale si attengano a questa Direttiva, segnalando eventuali inadempimenti alla Dirigente

**Si ringrazia per la fattiva collaborazione.**



**La Dirigente Scolastica**  
**Francesca Angeloni**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa**  
**ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma**

Dirigente Scolastico: Francesca Angeloni  
 Email: coic84300d@istruzione.it Pec coic84300d@pec.istruzione.it  
 Via Cuzzi, 6 – 22100 Como Tel. 031507349 Sito web: www.iccomorebbio.edu.it  
 Codice Meccanografico: coic84300d – Codice Fiscale: 80012520138 – Codice Univoco: UF5SH7